



# **Banco di Desio e della Brianza**

**C.d.A. 14 maggio 2009**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE  
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**25 GIUGNO 2009 – 1<sup>^</sup> CONVOCAZIONE**

**PARTE STRAORDINARIA****N.1)****PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE (ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28), IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA IN DATA 4.3.2008). DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

nel corso del 2008 la Banca d'Italia ha emanato nuove disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche<sup>1</sup>, che disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo, rimettendo all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione - nell'ambito delle linee applicative tracciate dall'Autorità di Vigilanza - delle soluzioni più idonee a realizzare, secondo criteri di proporzionalità, i principi generali in materia. L'adeguamento alle nuove disposizioni può avvenire in modo graduale, purché le soluzioni adottate dalle banche e dai gruppi bancari ne assicurino il rispetto pieno e sostanziale entro la data del 30 giugno 2009.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, in data 10 marzo 2009, ha approvato - con il parere favorevole del Collegio Sindacale per gli aspetti di competenza - il Progetto di Governo Societario del Gruppo Banco Desio (per brevità "il Progetto"). Il Progetto è il risultato di un'attività di autodiagnosi che, con il supporto di consulenti indipendenti, ha riguardato, in particolare, il sistema dei controlli interni e dalla quale è scaturito un giudizio complessivo di sostanziale conformità dell'attuale sistema di governo e controllo ai principi generali e alle linee applicative contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia. Le linee guida di tale Progetto sono descritte nel par. 1.2. della "Relazione annuale e Progetto di governo societario del Gruppo – edizione marzo 2009", resa pubblica ai sensi di legge in data 27 marzo 2009 e messa a disposizione dei partecipanti all'Assemblea. In sintesi, tali *driver* si sostanziano nel: i) mantenimento del modello tradizionale di amministrazione e controllo; ii) affinamento di alcuni meccanismi di funzionamento dell'attuale sistema di governo e controllo.

In tale contesto si collocano le proposte di modifica statutaria oggetto di questa Assemblea. Al riguardo, in sintonia con la politica normativa seguita dal Gruppo negli ultimi anni, il C.d.A. ritiene opportuno e in un'ottica di

---

<sup>1</sup> Provvedimento Banca d'Italia del 4.3.2008 (di seguito "il Provvedimento") disponibile anche sul sito internet [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

flessibilità dell'impianto normativo, limitare le proposte di modifica statutaria ai casi in cui tale livello d'intervento è prescritto dalle norme di legge e/o di vigilanza (recependo invece le altre norme tramite modifiche del Regolamento Interno, di competenza dello stesso C.d.A. ma, comunque, oggetto anch'esse di comunicazione alla Banca d'Italia).

Con riferimento al Provvedimento della Banca d'Italia, si evidenzia che le modifiche statutarie in esame riguardano i seguenti temi:

Compiti e poteri degli organi sociali:

Consiglio di Amministrazione

= organo con funzioni di supervisione strategica e di gestione (paragrafo 2.1 del Provvedimento)

Collegio Sindacale

= organo con funzioni di controllo (paragrafo 2.2 del Provvedimento)

Composizione degli organi sociali (paragrafo 3 del Provvedimento)

Meccanismi di remunerazione e incentivazione (paragrafo 4 del Provvedimento)

Per un commento di maggior dettaglio in merito, si rimanda al Paragrafo 1.2.1 della "Relazione annuale e Progetto di governo societario del Gruppo – edizione marzo 2009" (come già precisato, resa pubblica ai sensi di legge in data 27 marzo 2009 e messa a disposizione dei partecipanti all'Assemblea).

Pertanto, si acclude alla presente Relazione come **Allegato A** il **progetto di modifica degli articoli dello statuto interessati**, approvato dal C.d.A. in data 10 marzo 2009. Il documento è impostato, come d'uso, sul raffronto tra testo vigente e testo proposto degli articoli variati, con evidenze delle modifiche e con le relative note di richiamo all'articolato del citato Provvedimento.

Si ricorda che l'efficacia delle modifiche statutarie è subordinata al rilascio del provvedimento di accertamento della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 del TUB (D.Lgs. n. 385/1993). In base alle disposizioni di vigilanza in materia del 23.3.2007, detto provvedimento - richiesto dal Banco con l'istanza presentata al Servizio Supervisione Gruppi Bancari in data 25 marzo 2009 - viene di norma rilasciato prima dell'Assemblea, salva l'ulteriore verifica di conformità delle deliberazioni assunte, rispetto al progetto presentato ed alle eventuali osservazioni formulate dalla Banca d'Italia.

Si dà atto che le modifiche statutarie in argomento non integrano ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso ai sensi di legge.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto illustrato, Vi invitiamo ad assumere pertanto la seguente deliberazione:

**“L’Assemblea Straordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.**, preso atto della Relazione illustrativa delle proposte del Consiglio di Amministrazione, letta dal Presidente agli intervenuti, avuta lettura dal notaio verbalizzante delle modificazioni e integrazioni statutarie di cui all’Ordine del Giorno

### **DELIBERA**

- a) **di approvare le modificazioni ed integrazioni agli articoli 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 dello statuto sociale**, secondo lo schema proposto nella predetta Relazione del Consiglio, distribuita agli intervenuti e allegata al verbale assembleare sotto la lettera A;
- b) di delegare al Presidente dell’odierna assemblea la facoltà di apportare (nei limiti di legge e di statuto) alla presente deliberazione le modifiche o integrazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza, o che si rendessero necessarie ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese;
- c) di prendere atto che il nuovo testo integrale dello statuto sociale, aggiornato con le modifiche di cui alla lettera a), sarà depositato nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori a sensi e per gli effetti dell’articolo 2436 c.c. ultimo comma.”

## **PARTE ORDINARIA**

### **N.2)**

#### **POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI GRUPPO (AI SENSI DEL PARAGRAFO 4 DEL SUDDETTO PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 4.3.2008).**

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in Assemblea Ordinaria per sottoporVi le politiche di remunerazione di gruppo, predisposte in conformità alle prescrizioni delle “Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche” emanate dalla Banca d'Italia, il cui paragrafo 4 prevede (come già recepito nell'art. ... dello statuto oggetto di modifica nella parte straordinaria dell'odierna seduta) che l'Assemblea dei Soci approvi, tra l'altro, le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. Dall'approvazione delle politiche e dei piani deve risultare la coerenza degli stessi rispetto alla prudente gestione del rischio ed alle strategie di lungo periodo, anche prevedendo un corretto bilanciamento tra le componenti fisse e quelle variabili della remunerazione e, con riguardo alle seconde, sistemi di ponderazione per il rischio e meccanismi volti ad assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi. Inoltre, l'Assemblea deve essere informata sull'attuazione delle politiche di remunerazione in essere. Viene pertanto proposto a questa Assemblea di approvare un apposito documento che definisce i principi e gli standard che il Gruppo applica nel delineare, implementare e monitorare le pratiche, i piani ed i programmi remunerativi.

Il documento “**Politiche di Remunerazione di Gruppo**” in esame (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2009 ed inoltrato alla Banca d'Italia in ottemperanza a quanto richiesto con lettera circolare in data 6 aprile 2009) è stato redatto secondo il testo accluso alla presente Relazione come **Allegato 2.**

Signori Azionisti,

alla luce di quanto illustrato, Vi invitiamo ad approvare il documento sopra esposto, assumendo pertanto la seguente deliberazione:

**“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa delle proposte del Consiglio di Amministrazione distribuita agli intervenuti e allegata al verbale assembleare sotto la lettera A,**

**DELIBERA**

**l’approvazione del documento “Politiche di Remunerazione di Gruppo”,** che definisce i principi e gli standard che il Gruppo Banco Desio applica nel delineare, implementare e monitorare le pratiche, i piani ed i programmi remunerativi di tutto il Gruppo, secondo lo schema proposto come Allegato B della predetta Relazione del Consiglio.”

Desio, 14 maggio 2009

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

(Ing. Agostino Gavazzi)

Allegati alla Relazione:

- A) Proposte di modifica statutaria
- B) Politiche di Remunerazione di Gruppo

*Allegato A alla Relazione del CdA del 14.5.2009*



# **Banco di Desio e della Brianza**

**C.d.A. 10 marzo 2009**

**Progetto di Governo Societario:**

**PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**

**(ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25 GIUGNO 2009)**

**Articoli modificati: 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28**

**Art. 1 – Denominazione sociale e sede legale**

1. - La società costituita in Desio con atto del notaio dottor Innocente Arnaboldi fu Giovanni del 4 agosto 1909, sotto la forma di società commerciale cooperativa in nome collettivo denominata “Cassa Rurale di Desio”, trasformata con assemblea generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione “Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio”, e trasformata con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione “BANCO DI DESIO”, ha assunto l’attuale denominazione “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni” il 31 dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della “Banca della Brianza S.p.A.”.
2. - La società, banca ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, ha sede legale in Desio e potrà, per delibera del Consiglio di Amministrazione e con l’osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all’estero.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 2 - Oggetto sociale**

1. - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. - Essa, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.
3. - Nell’ambito delle operazioni strumentali e connesse all’oggetto sociale, la società può, tra l’altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, procedere all’acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.
4. - La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
5. - La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario “Banco di Desio e della Brianza” (o, in breve, “Gruppo Banco Desio”) ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo stesso.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 3 – Durata**

1. - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.
2. - E' escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso all’approvazione della delibera di proroga del termine.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 4 - Capitale sociale**

1. - Il capitale sociale è di Euro 67.705.040,00 suddiviso in n. 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 5 - Azioni**

1. - Le azioni sono indivisibili.
2. - Nel caso di comproprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge.
3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge.
4. - Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla circolazione delle azioni, per le delibere che ne determinino l’introduzione, la modifica o la rimozione, è escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione.
5. - Le azioni potranno essere nominative o al portatore, secondo le disposizioni di legge.
6. - Nella eventualità che siano ammessi titoli al portatore, le azioni potranno essere tramutate da nominative al portatore e viceversa, a semplice richiesta degli intestatari o dei possessori ed a loro spese.
7. - Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

**ARTICOLO INVARIATO**



**Art. 6 - Azioni di risparmio**

1. - Le azioni di risparmio non convertibili possono essere al portatore, salvi i divieti di legge, e sono fornite dei diritti previsti dal successivo comma del presente articolo, nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto sociale.
2. - Esse si trasformeranno automaticamente in azioni nominative, o al portatore qualora consentito dalla legge, con diritto di voto limitato alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, fermi restando i diritti previsti dal successivo comma del presente articolo nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto, in caso di esclusione dalle negoziazioni in tutti i mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea delle azioni ordinarie emesse dalla società, ovvero delle stesse azioni di risparmio.
3. - Fermo restando il rinvio alle norme di legge in materia, la riduzione del capitale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 7 – Organi sociali**

1. - Sono Organi della società:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Consiglio di Amministrazione;
  - il Comitato Esecutivo;
  - il Collegio Sindacale.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 8 – Assemblea**

1. - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
3. - Essa sarà convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.
4. - L'Assemblea sarà convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge.
5. - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea**

1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare, nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. - L'avviso deve contenere l'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.
3. - Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 10 - Intervento e rappresentanza in Assemblea**

1. - L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto.
2. - Possono intervenire in Assemblea gli azionisti legittimati in base alla legge, che abbiano vincolato le azioni, con le modalità previste dalla normativa vigente, presso gli intermediari indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea.
3. - Ogni azione ha diritto a un voto.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 11 – Presidenza dell'Assemblea**

1. - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea.
2. - Nelle ipotesi di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la presidenza sarà temporaneamente assunta, anche ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'adunanza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco effettivo più anziano di età tra quelli presenti e la delibera di nomina sarà assunta a maggioranza di voti.

3. - Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.
4. - Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti e, se ritenuto opportuno, è assistito da due scrutatori nominati nello stesso modo, prescelti fra gli azionisti ed i sindaci.
5. - Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.
6. - Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da un Notaio anche il verbale dell'Assemblea ordinaria.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 12 – Validità delle deliberazioni assembleari**

1. - Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se prese con la presenza e con la maggioranza stabilite dalle norme di legge.
2. - Tutte le deliberazioni vengono assunte, di norma, mediante voto palese per alzata di mano.
3. - Il Presidente ha la facoltà di stabilire di volta in volta modalità di voto o di scrutinio diverse da quelle di norma e di avvalersi di supporti informatici od elettronici.
4. - E' esclusa la votazione per schede segrete.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 13 - Verbale assembleare**

1. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalle norme vigenti e firmato dal Presidente, dal Segretario ovvero dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori.
2. - Ogni verbale assembleare va trascritto sull'apposito libro di legge.
3. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali dell'Assemblea fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, se certificati conformi all'originale da chi ha presieduto l'Assemblea, o da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, ovvero dal Direttore Generale, o dal Segretario.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 14 - Assemblea speciale degli azionisti di risparmio**

1. - Per la convocazione, la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, nonché per la nomina e l'attività del loro Rappresentante Comune, si fa rinvio alle norme di legge in materia.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 15 - Regolamento assembleare**

1. - Le norme che, per quanto non prescritto dalla legge o dal presente statuto, disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, nonché laddove applicabili le Assemblee speciali di categoria, sono contenute nel Regolamento assembleare la cui approvazione e modifica sono di competenza dell'Assemblea ordinaria.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina: TESTO VIGENTE**

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea.
2. - Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. - Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile.
4. - Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla

carica.

5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di undici candidati.

6. - Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob con regolamento, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società.

7. - La lista deve essere depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

8. - Al fine di comprovare la propria identità, nonché la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare copia della apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato.

9. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale;
- dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statuto.

10. - Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza.

11. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco, non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

12. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

13. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;
- b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

15. - Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

16. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

17. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

18. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

**Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina: *TESTO MODIFICATO***

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea.

2. - Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. - Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile.

4. - Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge. *-In particolare, tali requisiti non sussistono in capo ai seguenti soggetti:*

*a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*

*b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.*

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di undici candidati.

6. - Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob con regolamento, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società.

7. - La lista deve essere depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

8. - Al fine di comprovare la propria identità, nonché la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare copia della apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato.

9. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale;
- dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statuto.

10. - Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza.

11. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco, non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

12. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

13. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;
- b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato della lista che ha

ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

15. - Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

16. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

17. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

18. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

#### **Art 17 - Sostituzione degli amministratori**

1. - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto.

2. - In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà, ove possibile, con un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista dell'amministratore cessato.

3. - In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato eletto dalle minoranze, le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 16, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge.

4. - Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.

#### **ARTICOLO INVARIATO**

#### **Art. 18 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione: TESTO VIGENTE**

1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed ha facoltà di eleggere, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.

2. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.

3. - In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituirà il Vice Presidente più anziano di età, o, in subordine, l'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, il consigliere più anziano di età.

4. - In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.

5. - Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. In quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

**Art. 18 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione: TESTO MODIFICATO**

1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed ha facoltà di eleggere, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.
2. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto, *che vengono esercitate secondo i principi generali di dialettica interna e di bilanciamento dei poteri dettati dalla normativa di vigilanza<sup>1</sup>*.
3. - In caso di assenza o impedimento del Presidente ~~lo sostituirà il Vice Presidente più anziano di età~~ *lo sostituiranno i Vice Presidenti in ordine di anzianità per età*, o, in subordine, l'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, il consigliere più anziano di età.
4. - In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.
5. - Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. In quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

**Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione: TESTO VIGENTE**

1. - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea dei soci.
2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:
  - la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo;
  - l'emanazione e la modifica dei regolamenti interni, ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci;
  - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
  - l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dal Banco nell'esercizio della propria attività istituzionale;
  - l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del gruppo bancario, o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga:
    - a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati;
    - b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;
  - la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
  - la nomina del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;
  - l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di comitati con funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento.
3. - Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ad altri Organi ai sensi del successivo art. 22, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:
  - la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
  - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
  - la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;
  - gli adeguamenti dello statuto a norme imperative di legge;
  - il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

<sup>1</sup> *Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 - Par. 2.1*



**Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione: TESTO MODIFICATO**

1. - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge *e/o la normativa di vigilanza recepita nello statuto*<sup>2</sup> riservano esclusivamente all'Assemblea dei soci.
2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:
  - la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo, *nonché - in tale ambito - le decisioni concernenti le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari*<sup>3</sup> ;
  - l'emanazione e la modifica dei *principali* regolamenti interni *e in particolare del "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo"*, ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci, *previo parere favorevole del Collegio Sindacale laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti il sistema dei controlli interni*<sup>4</sup>;
  - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
  - l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dal Banco nell'esercizio della propria attività istituzionale;
  - l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del gruppo bancario, o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;
  - la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
  - la nomina del Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;
  - *la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno (inclusa la funzione di conformità) e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale*<sup>5</sup>;
  - l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di comitati con funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento.
3. - Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ad altri Organi ai sensi del successivo art. 22, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:
  - la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
  - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
  - la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;
  - gli adeguamenti dello statuto a norme imperative di legge;
  - il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

**Art. 20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

1. - Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno due consiglieri o da un membro del Collegio Sindacale.
2. - Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto inoltrato ai consiglieri e ai sindaci per corrispondenza, a mani, tramite telefax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza per i quali l'avviso sarà inoltrato almeno un giorno prima, tramite telefax, posta elettronica o telegramma. Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.
3. - Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenze o

<sup>2</sup> *Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 4.a*

<sup>3</sup> *Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 2.1.b*

<sup>4</sup> *Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 2.1.b e 2.2*

<sup>5</sup> *Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 2.1.b e 2.2*

teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

4. - Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta di voti dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. - Alle riunioni di Consiglio partecipa il Direttore Generale.

6. - A richiesta del Consiglio, possono intervenire alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

7. - I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.

8. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 25, o dal Direttore Generale, o dal Segretario.

#### **ARTICOLO INVARIATO**

##### **Art. 21 - Compensi agli amministratori: TESTO VIGENTE**

1. - Ai membri del Consiglio ed ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea dei soci.

2. - All'Assemblea compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato.

3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe operative, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

##### **Art. 21 - Compensi agli amministratori – *Meccanismi di remunerazione e incentivazione*: TESTO MODIFICATO**

1. - Ai membri del Consiglio ed ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea *ordinaria* dei soci.

2. - All'Assemblea *ordinaria* compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato, *fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.*

3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe operative, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, *fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.*

4. – *L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, inclusi i piani basati su strumenti finanziari, in coerenza rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo. All'Assemblea stessa deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione<sup>6</sup>.*

<sup>6</sup> *Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 4.a*



**Art. 22 - Organi e soggetti delegati: TESTO VIGENTE**

1. - Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, delega parte delle sue attribuzioni e poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, a un Amministratore Delegato, se nominato, ed al Direttore Generale.
2. - Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.
3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.
4. - Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe di cui al precedente comma dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite dal Consiglio stesso, di norma alla prima riunione utile e comunque con periodicità almeno trimestrale.

**Art. 22 - Organi e soggetti delegati: TESTO MODIFICATO**

1. - Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, delega parte delle sue attribuzioni e poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, a un Amministratore Delegato, se nominato, ed al Direttore Generale. *Il sistema delle deleghe è ispirato ai principi generali di distinzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dettati dalla normativa di vigilanza<sup>7</sup>.*
2. - Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.
3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.
4. - Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe di cui al precedente comma dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite dal Consiglio stesso, di norma alla prima riunione utile e comunque con periodicità almeno trimestrale.

**Art. 23 – Comitato Esecutivo: TESTO VIGENTE**

1. - Il Consiglio di Amministrazione ogni anno, dopo l'Assemblea ordinaria, designa un numero da tre a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.
2. - Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato.
3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio. In sua assenza, presiede un componente designato dal Comitato stesso.
4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno due componenti o da un membro del Collegio Sindacale.
5. - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se prese a maggioranza dei componenti e saranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Comitato stesso anche al di fuori dei propri membri; in quest'ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto; il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. - Per motivazioni di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere qualsiasi decisione di competenza anche del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate a detto organo in via esclusiva dalla legge, nonché per quelle elencate all'ultimo comma dell'art. 19. Delle decisioni assunte in via di urgenza deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza successiva.
7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale.
8. - A richiesta del Comitato Esecutivo possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

<sup>7</sup> *Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 2.1*

9. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'intervento a mezzo videoconferenza o teleconferenza, nonché le disposizioni relative al valore probatorio delle copie e degli estratti dal libro dei verbali, previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 20.

**Art. 23 – Comitato Esecutivo: *TESTO MODIFICATO***

1. - Il Consiglio di Amministrazione ogni anno, dopo l'Assemblea ordinaria, designa un numero da tre a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.
2. - Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato.
3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio. In sua assenza, presiede un componente designato dal Comitato stesso.
4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno due componenti o da un membro del Collegio Sindacale.
5. - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se prese a maggioranza dei componenti e saranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Comitato stesso anche al di fuori dei propri membri; in quest'ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto; il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale. ~~In caso di parità prevale il voto di chi presiede.~~
6. - Per motivazioni di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere qualsiasi decisione di competenza anche del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate a detto organo in via esclusiva dalla legge, nonché per quelle elencate all'ultimo comma dell'art. 19. Delle decisioni assunte in via di urgenza deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza successiva.
7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale.
8. - A richiesta del Comitato Esecutivo possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.
9. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'intervento a mezzo videoconferenza o teleconferenza, nonché le disposizioni relative al valore probatorio delle copie e degli estratti dal libro dei verbali, previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 20.

**Art. 24 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

1. - Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato, se nominato, e del Direttore Generale, in materia - tra l'altro - di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle due figure, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" approvato dal Consiglio medesimo.
2. - Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato, ai quali il Direttore Generale risponde.
3. - In caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale o, qualora siano stati nominati più Vice Direttori Generali, da quello designato dal Consiglio.
4. - Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce i poteri.
5. - Il Dirigente preposto deve possedere, a pena di decadenza dalla funzione, i requisiti di onorabilità prescritti per gli Esponenti Aziendali delle Banche, nonché una specifica competenza in materia amministrativo-contabile maturata, per un periodo non inferiore a un triennio, in posizioni di responsabilità operative nell'ambito della società, del gruppo, o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.
6. - Al Dirigente sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

**ARTICOLO INVARIATO**

**Art. 25 – Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente**

1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.
2. - Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei suoi membri per determinati atti e singoli affari.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti del Banco, in ragione delle loro funzioni aziendali, nonché a soggetti esterni alla società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.
4. - Il Presidente, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.
5. - Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 26 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti: TESTO VIGENTE**

1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti e ne determina il compenso. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. - Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.
3. - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.
4. - I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti.
5. - I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile:
  - I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale;
  - II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    - a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero
    - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
    - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa.
6. - Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:
  - le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;
  - i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.

**Art. 26 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti: *TESTO MODIFICATO***

1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti e ne determina il compenso. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. - Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge *e di vigilanza*<sup>8</sup>, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.
3. - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.
4. - I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti; *i sindaci sono altresì soggetti al divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali il Banco detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalla normativa di vigilanza*<sup>9</sup>.
5. - I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile:
  - I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale;
  - II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    - a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero
    - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
    - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa.
6. - Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:
  - le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;
  - i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.

**Art. 27 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente**

1. - La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente. La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente.
2. - Hanno diritto di presentare una lista di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob col regolamento adottato per il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. - Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nel caso in cui entro detto termine:
  - sia stata presentata una sola lista;
  - siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari;
  - siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto;la società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte.

<sup>8</sup> *Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 4.c*

<sup>9</sup> *Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 2.2.e*

4. - In ognuno di questi casi possono essere depositate liste sino al decimo giorno antecedente la data dell'Assemblea, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.
5. - Al fine di comprovare la propria identità, nonché la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare copia della apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato.
6. - Le liste devono essere corredate:
- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
  - da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
  - dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto.
7. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni del Banco non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
8. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un sindaco uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.
9. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.
10. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, alla elezione dei sindaci si procederà come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e due supplenti;
  - b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono eletti, dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, un sindaco effettivo, che assumerà la presidenza del Collegio Sindacale, ed un sindaco supplente.
- In caso di parità di voti tra liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.
11. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.
12. - Nel caso sia presentata una sola lista di candidati, i sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di sindaci effettivi e supplenti prescritto; la presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.
13. - In caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare tutti i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti, ovvero ancora nel caso in cui i sindaci effettivi e supplenti non siano nominati per qualsiasi ragione ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge.
14. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.
15. - In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente indicato nella stessa lista da cui è stato eletto il sindaco cessato. Nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, assumerà la presidenza il sindaco che subentra, proveniente dalla lista dalla quale è stato eletto il Presidente cessato.
16. - Alla prima occasione utile, l'Assemblea Ordinaria dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio Sindacale, secondo la seguente procedura:
- a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero di voti, ovvero dall'unica lista presentata, ovvero nominati a maggioranza assoluta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge;
  - b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, ma le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale.



17. - Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le modalità e le maggioranze di legge.

**ARTICOLO INVARIATO****Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale - Controllo contabile: TESTO VIGENTE**

1. - Per l'attribuzione dei compiti del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge.
3. - Saranno del pari considerate comunicazioni effettuate in ossequio agli specifici obblighi di informativa al Collegio Sindacale, anche le risultanze dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, abbiano ad esse partecipato o meno i sindaci effettivi.
4. - Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione nominata ed operante ai sensi di legge.

**Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale - Controllo contabile: TESTO MODIFICATO**

1. - Per l'attribuzione dei compiti del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge *e di vigilanza* in materia. *In particolare, il Collegio Sindacale, come organo con funzioni di controllo<sup>10</sup>:*
  - *vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, informando senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e societaria;*
  - *ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte in tale sistema e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;*
  - *si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente<sup>11</sup> da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;*
  - *vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa specifica.*
  - *nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, rivolgendo particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;*
  - *nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre (che devono comunque riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale) nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate, tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l'azienda sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico;*
  - *verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto sulle società del Gruppo, operando in stretto raccordo con i Collegi Sindacali delle controllate<sup>12</sup>;*
  - *verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni e della complessità operativa dell'azienda<sup>13</sup>;*
  - *fermi i compiti attribuiti alla società di revisione incaricata del controllo contabile, valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali; a tal fine, il Collegio Sindacale coordina nel continuo la propria attività con quella della società di revisione<sup>14</sup>.*
2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate;

<sup>10</sup> Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 2.2

<sup>11</sup> Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 2.2.a

<sup>12</sup> Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 2.2.b

<sup>13</sup> Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 2.2.d

<sup>14</sup> Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 2.2.g

in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge. *Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio, nonché all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia<sup>15</sup>.*

3. - Saranno del pari considerate comunicazioni effettuate in ossequio agli specifici obblighi di informativa al Collegio Sindacale, anche le risultanze dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, abbiano ad esse partecipato o meno i sindaci effettivi.

4. - Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione nominata ed operante ai sensi di legge, *scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa del Banco<sup>16</sup>. Anche alla società di revisione si applica l'obbligo d'informazione alle Autorità di Vigilanza previsto per il Collegio Sindacale dal precedente comma 1.*

#### **Art. 29 - Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio - Informativa e compenso**

1. - Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, all'Amministratore Delegato, se nominato, e al Direttore Generale, in via disgiunta ed anche a mezzo di dipendenti incaricati, fornire per iscritto al Rappresentante Comune tempestiva ed adeguata informativa sulle operazioni che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

2. - Sarà considerata adeguata informativa la trasmissione al Rappresentante Comune, con modalità con lo stesso concordate, dell'estratto dei verbali delle riunioni degli organi amministrativi collegiali concernenti le suddette operazioni, nonché della documentazione resa pubblica ai sensi di legge.

3. - Il compenso al Rappresentante Comune, deliberato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, potrà essere assunto a carico della società per deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

4. - Al Rappresentante Comune è attribuita, inoltre, l'amministrazione dell'eventuale fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi degli azionisti di risparmio, con obbligo di rendiconto all'Assemblea speciale degli stessi.

#### **ARTICOLO INVARIATO**

#### **Art. 30 - Esercizio sociale - Acconti sui dividendi**

1. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **ARTICOLO INVARIATO**

#### **Art. 31 - Utile d'esercizio**

1. - L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un'ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo privilegiato mai inferiore al 7% del loro valore nominale unitario; qualora l'utile disponibile di un esercizio sociale non consenta, in tutto o in parte, la distribuzione del dividendo privilegiato nella misura anzidetta, l'ammontare complessivamente non distribuito sarà computato in aumento del dividendo privilegiato posto in pagamento nei quattro esercizi successivi, intendendosi l'ammontare complessivo non distribuito da ripartire fra tutte le azioni di risparmio non convertibili in circolazione all'epoca della messa in pagamento dei dividendi inerenti ciascuno dei quattro esercizi successivi, fermo restando il principio che il conguaglio abbia luogo in sede di riparto degli utili dell'esercizio immediatamente successivo, nei limiti dell'eccedenza riscontrabile dopo aver distribuito il dividendo privilegiato relativo a tale esercizio e così via fino all'esaurimento del credito nell'arco del quadriennio, trascorso il quale il diritto al conguaglio verrà meno per l'ammontare non corrisposto; ove nel quadriennio insorgano ulteriori crediti per la medesima causale, ciascun credito sarà soddisfatto secondo la cronologia dell'insorgenza;

b) gli utili che residuano dopo aver soddisfatto le spettanze delle azioni di risparmio di cui sub a), ove l'Assemblea ne deliberi la distribuzione, saranno ripartiti fra tutte le azioni costituenti il capitale sociale, in modo tale che alle azioni

<sup>15</sup> *Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 2.2.c*

<sup>16</sup> *Provvedimento della Banca d'Italia 4.3.2008 – Par. 2.2.f*

di risparmio non convertibili spettano un dividendo unitario che, tenuto conto anche di quanto previsto sub a), sia complessivamente superiore del 20% rispetto a quello spettante alle azioni ordinarie;

- c) l'eventuale rimanenza sarà accantonata ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, ovvero accantonata ad altre riserve, ovvero destinata a contribuzioni per scopi socio-culturali, ovvero riportata "a nuovo", in conformità alle deliberazioni assembleari.

#### **ARTICOLO INVARIATO**

#### **Art. 32 - Scioglimento e liquidazione**

1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
2. - In sede di liquidazione della società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero loro valore nominale.

#### **ARTICOLO INVARIATO**

#### **Art. 33 - Disposizioni finali**

1. - Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.
2. - Qualora quanto previsto dal presente statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, s'intende sostituito dalla legge e verrà adeguato dall'Assemblea in occasione di altre modifiche statutarie, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19, a meno che la legge non disponga altrimenti.

#### **ARTICOLO INVARIATO**



*Allegato B alla Relazione del CdA del 14.5.2009*



# **Banco di Desio e della Brianza SpA**

**C.d.A. 14 maggio 2009**

**POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

**DEL GRUPPO BANCO DESIO**

### **Premessa**

Le Nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche<sup>1</sup> prevedono principi e linee applicative in tema di remunerazione degli esponenti, del management e del personale in genere.

Nell'ambito del Progetto di Governo Societario redatto in attuazione di tale normativa<sup>2</sup>, i principi generali in materia vengono introdotti nello Statuto e segnatamente nell'art. 21 (il cui ultimo comma viene di seguito riportato: "l'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione, inclusi i piani basati su strumenti finanziari, in coerenza rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo. All'Assemblea stessa deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione").

Il Banco ha peraltro già adottato da tempo nella propria regolamentazione le specifiche norme di autodisciplina della Borsa Italiana, istituendo tra l'altro un apposito organo consultivo all'interno del C.d.A. (Comitato Nomine e Remunerazione).

Con la presente Relazione si intende quindi dare conto delle norme, dei criteri e delle linee guida applicate in argomento dalla Banca e più in generale dal Gruppo, con specifico riguardo ai Consiglieri di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Dirigenti con responsabilità strategiche ed anche con particolare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai Responsabili delle Funzioni di controllo interno e di Risk management.

### **Consiglio di Amministrazione**

Con riguardo al compenso spettante ai Consiglieri di Amministrazione, trovano applicazione le norme di legge e di Statuto (in particolare, il già citato art. 21).

L'Assemblea dei soci è l'Organo competente a deliberare in ordine al compenso complessivo spettante a favore dei Consiglieri di Amministrazione non investiti di particolari cariche all'atto della nomina; detto compenso viene determinato in misura fissa, per tutta la durata dell'incarico e la relativa suddivisione è demandata alla competenza del C.d.A..

L'Assemblea del Banco, con delibera in data 28 aprile 2008, ha quindi fissato il compenso annuo complessivamente spettante ai Consiglieri, che il C.d.A. ha ripartito tra i propri membri diversi dal Presidente, dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato, per gli esercizi 2008/2009/2010, nella misura dettagliata nella Parte H della Nota integrativa al Bilancio d'esercizio.

In tale suddivisione si è tenuto altresì conto dei particolari incarichi assegnati a ciascun Consigliere in seno ai diversi Comitati in cui sono stati nominati.

Sulla base dello Statuto spetta invece alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione determinare i compensi per il Presidente, i Vice Presidenti e per l'Amministratore Delegato (sentito il parere del Collegio Sindacale).

Per i componenti del Consiglio, ad esclusione dell'Amministratore Delegato (che attualmente si configura come l'unico Amministratore esecutivo in base a quanto indicato dalle citate Disposizioni), non è prevista alcuna componente variabile nella determinazione del compenso.

Si rammenta con l'occasione che la remunerazione degli Amministratori, con riferimento alla Raccomandazione della Commissione della Comunità Europea del 14/12/2004, richiamata dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza, considera che gli elementi essenziali della remunerazione (e cioè forma – struttura e livello) dovrebbero facilitare l'assunzione, la permanenza e la motivazione di amministratori che abbiano le qualità richieste per dirigere una società.

---

<sup>1</sup> Provvedimento Banca d'Italia 4.3.2008 e relativa nota di chiarimenti del 27.2.2009

<sup>2</sup> "Relazione annuale e Progetto di governo societario del Gruppo" pubblicato ai sensi di legge in data 27.3.2009

### **Amministratore Delegato**

A favore dell'Amministratore Delegato, in aggiunta alla componente fissa, è stata determinata (per gli esercizi 2008/2009/2010) una quota variabile denominata "premio di produzione", correlata all'andamento economico del Gruppo secondo una ben definita formula (che stabilisce un collegamento diretto con l'utile d'esercizio a livello di bilancio consolidato del Gruppo).

Tale meccanismo di quantificazione del premio prevede in modo estremamente chiaro l'esclusione di eventuali componenti straordinarie.

La parametrizzazione definita per la corresponsione della componente variabile, essendo direttamente collegata alla redditività netta, comprende una implicita valutazione sulla qualità del credito, sull'efficienza operativa, nonché sulle scelte prudenziali degli accantonamenti a fondo rischi (che da sempre caratterizzano la politica del Gruppo).

Il premio variabile così definito viene qualificato come costo aziendale omnicomprensivo e viene corrisposto dopo l'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, a condizione che l'Amministratore Delegato sia in carica al momento della deliberazione stessa e/o si trovi in una situazione di assenza di conflitto di interessi con la società.

In ogni caso, la definizione del complessivo trattamento economico spettante all'Amministratore Delegato, definita in sede di Consiglio di Amministrazione, tiene conto dei pareri preventivamente espressi dal Comitato Nomine e Remunerazione.

### **Direttore Generale**

La determinazione della retribuzione spettante al Direttore Generale compete, ai sensi di Statuto, al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione.

In particolare, è stato deliberato che, in stretta analogia con quanto previsto per l'Amministratore Delegato, tale retribuzione risulti strutturata su:

- una retribuzione annua fissa
- un premio variabile annuo definito "premio di produzione"

Il premio variabile risulta, analogamente con quanto previsto per l'Amministratore Delegato, correlato alle stesse parametrizzazioni.

Anche in questo caso le modalità di corresponsione sono identiche a quelle previste per l'Amministratore Delegato. Ulteriore condizione da soddisfare anche per il Direttore Generale è che lo stesso sia in carica al momento della deliberazione relativa al progetto di bilancio e/o si trovi in una situazione di assenza di conflitto di interessi con la società.

### **Dirigenti con responsabilità strategiche**

Analogamente al modello previsto per l'Amministratore Delegato e per il Direttore Generale, ai cosiddetti Dirigenti con responsabilità strategiche (per il Banco oggi individuati nei 2 Vice Direttori Generali) la determinazione della retribuzione compete al Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione.

Il modello retributivo è pertanto definito specularmente a quello vigente per il Direttore Generale e dunque:

- una retribuzione annua fissa
- un premio variabile definito "premio di produzione"

Il premio variabile risulta, analogamente con quanto previsto per l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale, correlato alle stesse parametrizzazioni.

Anche in questo caso le modalità di corresponsione sono identiche a quelle previste per l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale. Ulteriore condizione da soddisfare anche per i

predetti Dirigenti è che gli stessi siano in carica al momento della deliberazione relativa al progetto di bilancio e/o si trovino in una situazione di assenza di conflitto di interessi con la società.

### **Responsabili delle funzioni di Auditing – Risk Management – Compliance e Dirigente Preposto**

Per i responsabili delle funzioni citate è prevista una retribuzione annua fissa lorda e, in coerenza con le politiche di gruppo in materia di retribuzione variabile ed in ragione dei positivi risultati che gli stessi sapranno conseguire nell'espletamento delle proprie funzioni aziendali, una quota variabile lorda di importo comunque non superiore al 35% della retribuzione fissa di cui sopra.

L'entità del suddetto trattamento variabile è definita sulla base di opportune valutazioni sull'attività delle rispettive funzioni.

In particolare per quanto riguarda il Dirigente preposto andrà valutata:

- la corretta rappresentazione dei risultati economici e patrimoniali della Banca e del Gruppo
- l'assolvimento degli adempimenti contabili e di vigilanza

La proposta di riconoscimento viene presentata al Consiglio di Amministrazione da parte dell'Amministratore Delegato d'intesa con il Direttore Generale, sentito il parere del Comitato del Controllo Interno e del Comitato Nomine e Remunerazione.

\* \* \*

Il dettaglio dei compensi relativi al 2008 all'Amministratore Delegato/al Direttore Generale viene illustrato nelle specifiche tabelle riportate nella Parte H della Nota integrativa al Bilancio d'esercizio. Nelle stesse sono riportati, in forma aggregata, i compensi di pertinenza dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

### **La politica di remunerazione ed incentivazione per i dipendenti**

La valorizzazione del capitale umano, in stretta coerenza al **Piano industriale** vigente, nonché con preciso riferimento al **Codice Etico** di gruppo, rappresenta uno degli elementi distintivi e qualificanti del Gruppo Banco Desio, in un quadro di sostenibilità e responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholders.

Sul piano concreto, il Gruppo, in continuità con la propria filosofia di massima attenzione e centralità del rapporto con la clientela, nonché nell'ottica di rendere il più rapido possibile il processo di allineamento all'evoluzione della normativa e di assumere decisioni sempre più consapevoli sui rischi insiti nell'attività bancaria, presta particolare attenzione al capitale umano. Tale attenzione si traduce in adeguate iniziative di formazione e qualificazione professionale (anche attraverso il fattivo contributo di qualificate Istituzioni ed Atenei) volte al riconoscimento del merito individuale e "di squadra".

Il Gruppo, pertanto, in tale contesto ha realizzato una serie di iniziative, strumenti e sistemi opportunamente integrati al fine di supportare la gestione e la crescita professionale delle risorse.

Si è dunque provveduto ad avviare un sistema di valutazione delle prestazioni (valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi) che, unitamente alla valutazione ed identificazione del potenziale consente di tracciare un profilo il più possibile realistico delle risorse e dunque di prevedere idonei percorsi di crescita e di formazione/evoluzione professionale.

In tale ottica si innesta dunque il sistema incentivante che prevede diversi livelli di intervento, le cui caratteristiche principali sono:

- 1) recepire gli obiettivi definiti nel Piano strategico così da rendere coerente e sostenibile il sistema incentivante con detti obiettivi.
- 2) perseguire lo scopo di premiare il raggiungimento degli obiettivi assegnati (di natura quantitativa, qualitativa o mista), con il contributo del singolo dipendente e dell'intero team, valorizzando così il gioco di squadra.

Pertanto, si sono individuate due diverse tipologie di sistema incentivante:

Uno a carattere prevalentemente **individuale** rivolto a:

**Responsabili di Filiale** con parametri valutativi legati al budget annuale (sinteticamente raccolta nelle diverse forme, risultato economico), integrato da particolari ulteriori parametri gestionali (ad esempio gestione del credito) e strategici (ad esempio sviluppo di comparti come quello della bancassicurazione ecc.), con l'obiettivo di far emergere le prestazioni di eccellenza delle Filiali.

Tale sistema è intimamente connesso ai risultati di "squadra" e quindi alle performance raggiunte col contributo di tutti gli appartenenti all'unità operativa.

**Private bankers e settoristi clientela privata** con parametri valutativi intimamente connessi all'evoluzione delle masse, alla loro composizione nel pieno rispetto dei piani strategici e delle normative vigenti

**Personale di Sede** sulla base di parametri valutativi legati ad obiettivi di carattere prevalentemente qualitativo, di prestazioni personali, di fattiva collaborazione ai progetti, di competenze distintive, di integrazione nel team, di personale apporto al risultato complessivo, in stretta connessione col sistema di valutazione delle prestazioni individuali.

Un altro incentivo di "squadra" rivolto prevalentemente al personale di Filiale (con esclusione del Responsabile) con parametri valutativi collegati alle diverse campagne di vendita in atto, nel rispetto degli obiettivi strategici, delle norme vigenti, nonché del citato Codice Etico del Gruppo, con l'obiettivo di valorizzare sia la singola risorsa che ha promosso il raggiungimento dell'obiettivo, sia la "squadra" che ha contribuito col collaterale ed integrato impegno.

#### **Trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto di lavoro**

La cessazione dal servizio di personale in possesso del diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia può intervenire attraverso accordi individuali di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro realizzati mediante la sottoscrizione di apposite transazioni.

In particolare per l'Amministratore Delegato è previsto che nell'ipotesi di anticipata risoluzione del mandato triennale da parte della Società, viene comunque garantito il diritto alla differenza tra l'emolumento percepito alla data di cessazione del mandato e quello ancora in maturazione sino alla scadenza del triennio garantito.

Inoltre, anche per il Direttore Generale è previsto che, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, in particolari fattispecie, allo stesso saranno dovute n° 20 mensilità.

### **Specificità applicative rispetto alle altre Società del Gruppo**

In coerenza con il carattere strategico delle decisioni in materia di remunerazione, le politiche in argomento sono oggetto di governo unitario da parte della Capogruppo, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento dalla stessa posta in essere - secondo criteri generali di correttezza e ragionevolezza - ai sensi dell'art. 2497 c.c. e dell'art. 61 T.U.B.

Le relative determinazioni vengono di norma assunte previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione (fatte salve, per quanto ovvio, le specifiche delibere di competenza degli Organi sociali delle singole controllate).

Le linee guida indicate nei paragrafi precedenti si rendono quindi applicabili alle altre Società del Gruppo, fatte salve circoscritte specificità derivanti da talune caratteristiche proprie di ciascuna controllata (ad esempio: la configurazione del management, le dimensioni della struttura, il settore e/o il paese di attività).

I compensi riconosciuti dalle altre Società del Gruppo ad esponenti della Capogruppo sono dettagliati nella citata Parte H della Nota integrativa al Bilancio d'esercizio.

### **Piani di incentivazione ("stock option")**

I piani d'incentivazione attualmente in essere su azioni emesse da Società controllate (Banco Desio Veneto SpA, Chiara Assicurazioni SpA e Fides SpA) sono già stati oggetto di deliberazioni assunte in esercizi precedenti dagli Organi competenti di ciascuna Società. I beneficiari di tali piani sono rappresentati da una platea relativamente ampia di risorse operanti nell'ambito del Gruppo. Per la descrizione dei piani, si rinvia alla Parte I della Nota integrativa al Bilancio consolidato e, per quanto riguarda il dettaglio delle assegnazioni a favore dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, alle tabelle riportate nella Parte I della Nota integrativa al Bilancio individuale del Banco.

\* \* \*

La presente Relazione è oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia in ottemperanza alla lettera circolare del 6.4.2009.